

Avv. Paolo Canonaco

Via Tarvisio n. 2

00198 ROMA

Tel. 06.64781941-42 - Fax. 06.98939909

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

(*ex art. 100 c.p.a.*)

ISTANZA DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex art. 41, comma 4 c.p.a.

PER

La Soc. **PIKKIO GROUP S.A.S.** (di seguito semplicemente “Pikkio” o “Pikkio Group”), con sede in Cosenza (CS), 87100 Via Montesanto n. 42 (REA 194983 C.C.I.A.A. n. 02860050786, Registro delle Imprese di Cosenza, P.IVA 02860050786), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Francesco Gardi, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Canonaco (C.F. CNNPLA69S29D086N Pec: paolo.canonaco@avvocaticosenza.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (00198) Roma (RM), alla Via Tarvisio n. 2, giusta delega su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto.

(*ricorrente/appellante*)

CONTRO

La **REGIONE CALABRIA** (P. IVA. n. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Paola De Masi (C.F. DMSNPL69A41C352C) dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa ed all’indirizzo PEC: avvocato12.cz@pec.regione.calabria.it

(*amministrazione resistente*)

FALEGNAMERIA GAGLIARDI S.R.L. (P.IVA 03103260786), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (87032) Amantea (CS).

(*Controinteressato sostanziale*)

PER LA RIFORMA

Della sentenza n. **310/2019** (Reg. Prov. Collegiali) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, emessa nel giudizio introdotto con ricorso R.G.

23/2018 (Reg. Ric.), resa nel giudizio all'esito dell'udienza pubblica del 31.01.2018 e depositata in data 15.02.2019, depositata il 18.02.2019 e non notificata (**Allegato n. 1**)

NEL GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO

- Dei decreti dirigenziali nn. 2506 e 2507 del 16.10.2017 pubblicati al n. 11564 (il d.d. n. 2506) ed al n. 11565 (il d.d. 2507) del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria in data 19.10.2017 e pubblicato in pari data (*Allegato n. 2 fascicolo TAR*), di approvazione dell'elenco delle *domande inammissibili con priorità da 51 a 100 per punteggio inferiore a 60/100 nonché di approvazione esiti delle domande ammissibili con priorità da 51 a 100* (*Allegato n. 3 fascicolo TAR*);
- Del provvedimento di esclusione implicita della Società Pikkio Group come esercitato mediante inserimento della domanda n. priorità 77 tra quelle non finanziabili avendo attribuito a tale domanda un punteggio di 56,75;
- Del successivo provvedimento di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle istanze finanziabili di incentivo per il "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili*" di cui all'avviso pubblico POR CALABRIA FSE azione 3.1.1.
- Di ogni atto e provvedimento successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di agevolazione presentata dalla Società Pikkio Group.

CENNI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro, notificato il 18.12.2017 ed iscritto al R.G. n. 27 del 2018, la Società Pikkio Group S.a.s. impugnava i decreti dirigenziali nn. 2506 e 2507 del 16.10.2017, e l'implicita esclusione della Società all'accesso ai finanziamenti previsti per "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili*" di cui all'avviso pubblico POR CALABRIA FSE azione 3.1.1, esercitato mediante inserimento della domanda n. priorità 77 tra quelle non finanziabili avendo la Commissione aggiudicatrice attribuito a tale domanda un punteggio di 56,75, e ciò sul presupposto che la valutazione dell'istanza, come ravvisabile dalla scheda di valutazione, fosse avvenuta in misura del tutto generica, immotivata e discrezionale, in contrasto con i criteri di valutazione di cui all'art. 11 del Bando, nonché dei principi che informano l'esame nel merito amministrativo.
2. Richiedeva, pertanto, al Tribunale Amministrativo Regionale, di disporre gli opportuni provvedimenti cautelari, monocratici e/o collegiali, anticipatori al fine di permettere l'ammissione della Società Pikkio Group S.a.s. alla procedura di valutazione delle domande di agevolazione di cui all'art. 11 dell'avviso pubblico, con attribuzione in

favore della società ricorrente del punteggio di 61,25/100, ritenuto dovuto ai sensi dei criteri indicati nell'avviso, con conseguente inserimento della Società ricorrente nell'ambito dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con punteggio superiore o uguale a 61,25/100.

3. Presupposto dell'impugnazione è che l'art. 11 del Bando (costituente la *lex specialis*) individuava i criteri di selezione delle domande precisando che *“le domande in possesso dei requisiti (come quella della società ricorrente) saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei criteri di selezioni approvati dal Comitato di Sorveglianza”* che vengono indicati di seguito. Alla successiva pagina 14 dell'Avviso Pubblico, sempre con riferimento all'art. 11, veniva chiarito che ad ognuno degli indicatori di cui alla griglia di valutazione, ove possibile, **sarebbe stato attribuito un giudizio sintetico** scelto tra cinque giudizi predeterminati secondo una tabella riportata, prevedendo che ogni membro *“dovrà esprimere, ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli indicati “(1. Completamente inadeguata/non valutabile coeff. 0/4; 2. Insufficiente, coeff. 1/4; 3. Sufficiente, coeff. 2/4; 4. Buono, coeff. 3/4;; 5. Ottimo, coeff. 4/4).*
4. Poiché i criteri di valutazione indicati dall'art. 11 del Bando (avviso pubblico POR CALABRIA FSE azione 3.1.1.), integralmente prevedevano valutazioni di natura tecnico-discrezionali dell'Amministrazione (e per essa della Commissione di valutazione nominata), riguardando l'esame e la *“capacità”* dell'operazione, nonché la sua *“sostenibilità”* e *“innovatività”*, con esclusione di attribuzioni di punteggio di natura meramente oggettiva, ci si doleva che dall'esame della scheda di valutazione estratta agli atti dell'Amministrazione non risultasse in alcun modo che i membri della commissione avessero formulato alcun giudizio (né espresso né in forma sintetica), risultando evidente che la commissione si era limitata a riportare (tra i tre membri) sempre lo stesso punteggio e che quest'ultimo, in molte circostanze, non corrispondeva affatto al giudizio e/o al coefficiente previsto nell'avviso.
5. Ritenuto che la distribuzione dei punteggi fosse stata effettuata dall'Amministrazione nell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica, il quale trova la sua ragionevolezza e motivazione nella previsione – da parte del bando – dell'onere di un giudizio sintetico (motivazione) a carico dei componenti della Commissione di valutazione, previa delimitazione del sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo in ordine all'esercizio della discrezionalità tecnica (alla luce dei recenti orientamenti sul punto),

con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge e del bando nella parte in cui i) la valutazione delle domande non era stata effettuata con attribuzione dei giudizi sintetici previsti dal bando, trattandosi i criteri di cui all'art. 11 dell'Avviso di valutazioni inerenti alla capacità, riconducibilità, sostenibilità del progetto e dunque non a parametri di natura oggettiva (esistenza/inesistenza) per il quale poteva ritenersi soddisfatto, alla luce delle previsioni, l'obbligo di motivazione con la mera attribuzione numerica, dovendo i commissari esprimere una valutazione che – sia pure sintetica – era espressione delle ragioni dell'Amministrazione nell'esercizio del potere; ii) che i punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione risultavano essere del tutto omogenei (se non identici) senza che alcun componente della commissione avesse espresso alcuna valutazione al riguardo; iii) non risultavano applicati i criteri di “arrotondamento” per eccesso (alla seconda unità decimale superiore), come previsti dall'art. 11 dell'Avviso. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva l'arbitrarietà ed incoerenza nell'esercizio del potere e nell'attribuzione dei punteggi (con vizio di eccesso di potere sul punto), laddove la Commissione aveva provveduto all'attribuzione di giudizi di valore numerico i) non rispettando i coefficienti di giudizio del bando; ii) attraverso giudizi di valore tra di loro non intrinsecamente coerenti ed irragionevoli; iii) dando luogo ad una manifesta illogicità della valutazione nel suo complesso ed alla lesione del legittimo interesse della Società Pikkio ad accedere ai finanziamenti stanziati per il progetto.

6. Sul presupposto della procedura di adesione alla gara per gli incentivi previsti dall'avviso, nonché della provvisorietà della graduatoria, tenuto conto dell'interesse alla Società Pikkio S.a.s. ad essere ammessa al finanziamento previsto dal Bando con il punteggio congruo di 61,25/100, e della circostanza che l'azione 3.1.1. della Regione Calabria prevedeva uno stanziamento di finanziamenti per € 10.000.000,00 fino ad esaurimento, visto il *periculum in mora* della ricorrente di perdere del tutto il diritto al finanziamento nell'ipotesi di esaurimento della dote finanziaria (nei tempi necessariamente lunghi di una decisione nel merito), con istanza cautelare veniva richiesto al TAR Calabria di emettere gli opportuni provvedimenti cautelari anticipatori idonei al fine di permettere alla società Pikkio S.a.s. all'accesso nella graduatoria definitiva con il punteggio congruo di 61,25/100 e l'inserimento nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili.
7. Provvedeva a costituirsi nel giudizio per l'udienza in camera di consiglio del 31.01.2018, l'Amministrazione Regionale, resistendo al ricorso e previo *excursus* in

ordine all'Avviso Pubblico e delle finalità dell'Azione 3.1.1. nell'ambito del Programma Operativo Regionale, deduceva che, quanto ai criteri di selezione, "per alcuni" di questi "l'assegnazione dei punteggi è automatica [...] e non discrezionale". Con riferimento all'assegnazione dei criteri previsti dalla griglia di valutazione si confermava la discrezionalità tecnica dei componenti della Commissione, il cui giudizio ai sensi dell'art. 11 era affidato ad un giudizio sintetico, che a detta della resistente era sufficientemente integrato dal mero coefficiente numerico. In ordine alla circostanza che i giudizi discrezionali dei commissari fossero del tutto uniformi ed analoghi (segno di evidente omessa collegialità da parte della Commissione), la resistente riteneva tale uniformità pienamente legittima e giustificata; con riferimento poi all'incoerenza nelle attribuzioni la resistente ha ritenuto i criteri del tutto "autonomi" pur non giustificando i motivi per i quali elementi valutati positivamente per un criterio, non lo fossero altrettanto per altro criterio (come la dichiarata possibilità di *partnership* espressa nel progetto). Resisteva alla richiesta di sospensiva sul presupposto che l'accoglimento dell'istanza avrebbe "*gravemente compromesso l'interesse delle imprese la cui domanda si trova inserita con ordine di priorità successivo*", dimenticando che l'accantonamento dei fondi previsti – in attesa della definizione nel merito – non avrebbe comportato alcuna dispersione degli stessi.

8. All'esito della celebrazione dell'udienza camerale del 31.01.2018, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, riservata la decisione sull'istanza, pronunciava l'ordinanza cautelare n. 63/2018, comunicata il 02.02.2018, con la quale rigettava la richiesta cautelare sul presupposto che; *in punto di fumus boni iuris* ed in considerazione della natura tecnico-discrezionale dell'attività valutativa, non risultava di prima evidenza la censura di irragionevolezza nell'esercizio in concreto dell'attribuzione dei punteggi. Quanto alla deduzione del *periculum in mora*, il Tribunale Amministrativo si limitava a qualificare come "*danno meramente patrimoniale*" il pericolo di mancato accesso al finanziamento dedotto dalla ricorrente. Per effetto della soccombenza nella fase cautelare liquidava in € 1.000,00, oltre accessori, le spese di lite in favore della Regione.
9. Con ricorso in appello ai sensi dell'art. 62 del c.p.a. notificato il 17.03.2018, la ricorrente Società Pikkio Group impugnava l'ordinanza cautelare innanzi a questo Consiglio di Stato rubricato R.G. n. 2951/2018, chiedendo la riforma dell'ordinanza sul presupposto di un omesso esame del *fumus boni iuris*, deducendo come il Tribunale Amministrativo non avesse in alcun modo valutato – sia pure nei limiti della cognizione

cautelare – l’illegittimità del provvedimento di esclusione, per evidente cattivo esercizio del potere tecnico-discrezionale da parte della Commissione e per omesso esame e motivazione. In particolare, si rappresentava anche in sede di appello cautelare, come l’art. 11 dell’Avviso Pubblico prevedeva, laddove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva ed implichi una valutazione discrezionale, l’espressione di un giudizio sintetico da parte di ciascun membro della Commissione, scelto tra cinque giudizi predeterminati (non valutabile/insufficiente/sufficiente/buono/ottimo), mentre emergeva dalla scheda depositata in atti come la valutazione compiuta dai Commissari con riguardo alla domanda della Società Pikkio S.a.s. fosse del tutto sprovvista di motivazione (anche minima e sintetica), ma espressa solo con il voto numerico non in grado di soddisfare l’obbligo di motivazione, dovendo i componenti esprimere una motivazione che, sia pure sintetica, esprima le ragioni dell’Amministrazione sottese all’attribuzione.

10. Si rappresentava poi, nella sede di impugnazione cautelare, come dalla scheda di valutazione emergeva che tutti i punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione erano da considerarsi tra loro del tutto omogenei (se non identici), senza che nessun componente esprimesse una valutazione al riguardo, circostanza che certamente era da considerarsi sintomatica di una violazione del principio di collegialità.
11. Ancora risultavano del tutto non applicati i criteri di “arrotondamento” per eccesso alla seconda unità decimale superiore, come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico, che avrebbe dovuto escludere ipotesi di attribuzioni discrezionalmente “ridotte” o “arrotondate” in violazione dei criteri di valutazione.
12. Resisteva all’impugnazione cautelare l’Amministrazione, richiamando integralmente le difese assunte, nella fase, innanzi al Tribunale Amministrativo e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
13. A seguito dell’udienza in camera di consiglio del 17.05.2018, il Consiglio di Stato, Sez. IV con ordinanza n. 2182/2018 (Reg. Prov. Cautelari), in accoglimento del ricorso, riformava l’ordinanza cautelare, con sollecito *ex art. 55, comma 11, c.p.a.* al TAR per la sollecita fissazione nel merito, rilevando in accoglimento alle osservazioni rese dalla ricorrente che ***“appare meritevole di approfondimento nel merito il motivo, articolato nel ricorso di primo grado, relativo all’assenza di un giudizio sintetico nella valutazione del progetto dell’appellante in relazione ai profili non aventi natura oggettiva, ma implicanti la spendita di poteri tecnico-discrezionali da parte della Commissione”***.

14. In particolare, il Consiglio di Stato, pur nell'ambito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, evidenziava come il motivo di doglianza sollevato dalla ricorrente – secondo cui la Commissione non aveva fornito alcun giudizio sintetico nell'esame della domanda – comportasse dei profili di illegittimità tali da non risultare esente al sindacato del Giudice Amministrativo sotto il profilo della conformità dell'atto alle regole tecniche ed ai principi del bando.
15. In accoglimento dell'impugnazione, anche sotto il profilo del *periculum in mora*, sollecitando la rapida definizione nel merito il Consiglio di Stato invitava il TAR Calabria “*ad approfondire i profili valorizzati da parte appellante, compreso quello dell'addotto deficit motivazionale nelle valutazioni della Commissione, tenuto conto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi [...]*”.
16. Trasmessa al Tribunale Amministrativo l'ordinanza del Consiglio di Stato e fissata l'udienza pubblica per il 15.02.2019, con memoria di costituzione per la stessa, la Regione Calabria resisteva al ricorso richiamando (integralmente e per esteso) quanto già dedotto nella fase cautelare, anche innanzi al Consiglio di Stato; riassunti i principi del PSR e dell'intervento di misura, la resistente contestava nel merito le doglianze del ricorso, non prendendo tuttavia posizione sulla doglianza principale (di cui al motivo di ricorso B.1) relativa all'assenza assoluta di un giudizio sintetico da parte della Commissione, laddove il punteggio non fosse rilevabile in maniera oggettiva e “*implicanti una mera valutazione discrezionale*”, come previsto dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico, la cui assenza era stata rilevata anche dal Consiglio di Stato che – sul tema – aveva suggerito un approfondimento in sede di merito.
17. All'esito dell'udienza pubblica il TAR Calabria si pronunciava con sentenza n. 310/2019 del 18.02.2019, con la quale sinteticamente rigettava il ricorso, omettendo all'esame dei motivi di ricorso la doglianza relativa all'omesso giudizio sintetico (motivo di cui al punto B.1), né dando atto, nell'esposizione sommaria del giudizio, dell'intervenuta pronuncia del Consiglio di Stato, con il quale si invitava il giudice di merito all'esame della relativa doglianza.
18. Nell'ambito della motivazione, ritenendo di doversi pronunciare per la manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio non disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori controinteressate, sul presupposto che “*la critica ai punteggi assegnati [...] è censura non sostenibile dinnanzi al GA essendo tesa a sostituire il giudizio di discrezionalità tecnica espresso dalla Commissione*”, omettendo di valutare che tale critica prendeva le mosse da una palese violazione della disposizione di cui

all'art. 11 dell'Avviso Pubblico relativa alla necessità di un giudizio sintetico che – pacificamente – era stato omesso nella scheda di valutazione, così come rilevato dal Consiglio di Stato in sede cautelare.

19. Peraltro, sempre nel merito, la ricorrente aveva censurato (motivo di ricorso B.2) i punteggi assegnati dalla Commissione relativamente agli indicatori A1.a e A1.b, A2, B1, B2.a, C1 e C2 nell'ambito di una palese illogicità e irragionevolezza, e ciò non solo alla luce dell'assenza di un giudizio sintetico, facendo emergere le palesi contraddittorietà nell'attribuzione del punteggio evidenziando come l'attribuzione degli stessi fosse stata effettuata in misura del tutto arbitraria (si riportavano infatti, nell'ambito del ricorso introduttivo, delle incomprensibili attribuzioni e approssimazioni ad opera della Commissione, estranee ad una logica), in assenza di un giudizio sintetico obbligatorio, che avrebbe dovuto soddisfare l'obbligo di motivazione imposto dal bando nell'attribuzione dei punteggi.
20. Peraltro, il Tribunale Amministrativo Regionale riteneva di non dover cogliere alcun profilo di censura nemmeno dalla circostanza che tutti i giudizi espressi dalla Commissione fossero risultati identici, circostanza sintomatica di violazione del principio di collegialità del giudizio (si tenga conto, in assenza di un giudizio espresso imposto da Bando, e per punteggi attribuiti in maniera illogica), in ogni caso in ragione dell'assenza di motivazione, dedotta peraltro nella pronuncia richiamata dal Consiglio di Stato.
21. Da ultimo il TAR dava atto che non sussisteva alcun errore da parte della Commissione nell'aver attribuito dei punteggi (come ad esempio 5/15 in misura del tutto discrezionale) non corrispondenti alle frazioni da 0/4 a 4/4, vizio che la ricorrente aveva dedotto con riferimento ai subcriteri A1.b, C1 e C2, deducendo genericamente che nel bando *“sono diversamente e specificatamente determinati i punteggi attribuibili”*.
22. Per effetto della sommaria valutazione compiuta dal Tribunale Amministrativo, che disattendendo l'invito esplicito di questo Consiglio di Stato espresso con l'ordinanza n. 2182/201 ad un **approfondimento della tematica relativa** *“all'assenza di un giudizio sintetico nella valutazione”* ed al dedotto *“deficit motivazionale nelle valutazioni della Commissione”*, i giudici di merito hanno ritenuto di rigettare il ricorso senza svolgere alcun esame sui temi, espressi dalla ricorrente e valutati (sia pure in via sommaria) rilevanti dal Consiglio di Stato, condannando la ricorrente alle spese del giudizio.

..*.*.*.*

L'omessa esame (e valutazione) da parte del Tribunale Amministrativo Regionale dei vizi di violazione di legge, ed omessa motivazione, come sollevati dalla ricorrente e riconosciuti (sia pure nell'ambito di una valutazione sommaria) da questo Consiglio di Stato che ne aveva suggerito un doveroso approfondimento nella fase di merito (circostanza dalla quale deriva l'omessa valutazione da parte del TAR ed il difetto di motivazione sul punto della pronuncia), nonché l'approssimazione con la quale sono stati valutati gli ulteriori motivi di ricorso, con una insufficienza assoluta della motivazione resa, sono elementi che suggeriscono la necessaria revisione della pronuncia ad opera di questo Consiglio di Stato, in funzione giurisdizionale di merito, innanzi al quale si rende doverosa l'impugnazione della sentenza n. **310/2019** del 18.02.2019 del TAR Calabria, non notificata, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: OMESSO ESAME DEL TAR DEL MOTIVO DI RICORSO E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL MOTIVO B.1 CON CUI È STATA DEDOTTA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E DEL BANDO, DELL'ART. 5, COMMA 3 DEL 123/1998; DELL'ART. 3 COMMA 1 DELLA L. 241/1990; DELL'ART. 11 DELL'AVVISO PUBBLICO POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 – OMESSA MOTIVAZIONE SINTETICA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE – ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE IMPLICITA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

Con il primo motivo di impugnazione deve doverosamente censurarsi la sentenza n. 310/2019 del TAR Calabria, laddove la stessa ha integralmente omesso di considerare il primo motivo di ricorso (e la conseguente deduzione di illegittimità dei provvedimenti impugnati) sollevato dalla ricorrente con l'impugnazione giurisdizionale, laddove si è rappresentata l'assoluta omessa motivazione sintetica, da parte dei componenti della Commissione di valutazione (e desumibile dal mero esame della scheda) in ordine ai profili non aventi natura meramente oggettiva, ma implicanti la spendita dei poteri tecnico discrezionali da parte della Commissione, onere espressamente indicato dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico, circostanza già rilevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 17.05.2018.

Si è infatti evidenziato, già nelle premesse di fatto, come la ricorrente abbia dedotto nel ricorso introduttivo che l'Avviso Pubblico ("il Bando"), in conformità con la previsione di valutazioni di natura tecnico-discrezionale di natura estremamente flessibile e non omogenea, aveva previsto la necessità – ove il punteggio non sia rilevabile in maniera

oggettiva – per ognuno degli indicatori espressamente “implicanti una mera valutazione discrezionale” che i membri della commissione esprimessero un giudizio sintetico secondo il parametro valutativo prestabilito (*Completamente inadeguata/non; Insufficiente; Sufficiente; Buono; Ottimo*), giudizio che dall’esame della scheda di valutazione della Società Pikkio non risulta mai stato attribuito, circostanza che dava luogo non semplicemente ad un’irregolarità formale della scheda ma certamente implicava il vizio di omessa e carente motivazione dell’atto, giacché ai sensi della normativa generale e della *lex specialis* (l’Avviso Pubblico) doveva sussistere ai fini della valutazione delle domande di agevolazione e della relativa attribuzione dei punteggi.

Come infatti chiarito nell’ambito del ricorso introduttivo il criterio di attribuzione del punteggio numerico, come indicato nelle regole di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso, doveva prendere le mosse proprio dalla valutazione sintetica di ciascun membro che laddove abbia reputato ottimo il progetto in relazione a uno dei criteri, avrebbe dovuto attribuire un coefficiente 4/4, con attribuzione del punteggio massimo, con esclusione di residui decimali.

Si è infatti rappresentato innanzi ai Giudici del primo grado che:

- tutti i criteri di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso concernevano elementi sottratti ad alcun parametro di natura oggettiva (esistenza/inesistenza), ma a valutazioni di capacità, riconducibilità, sostenibilità, qualità, dunque a parametri per i quali la sola attribuzione del voto numerico non è in grado di soddisfare l’obbligo di motivazione, dovendo i componenti esprimere una motivazione che – sia pure sintetica – esprima le ragioni dell’Amministrazione sottese all’attribuzione;
- che, dall’esame della scheda di valutazione, emergeva come tutti i punteggi attribuiti da ciascun componente della commissione fossero tra loro del tutto omogenei (se non identici), senza che nessun componente avesse espresso alcuna valutazione al riguardo, circostanza che – in assenza di elementi di valutazione concreta – faceva sorgere il sospetto che la domanda di agevolazione fosse concretamente stata esaminata da tutti i componenti della commissione, e valutata secondo i parametri tecnici da ciascuno di loro;
- non risultano applicati i criteri di “arrotondamento” per eccesso alla seconda unità decimale superiore, come previsto dall’ultima previsione dell’art. 11, che avrebbe escluso ipotesi di attribuzioni discrezionalmente “ridotte” o “arrotondate” in violazione dei criteri di valutazione;

La doglianza, secondo cui la valutazione della domanda della Società Pikkio con attribuzione del punteggio di 56,5/100, fosse stata effettuata in via del tutto sommaria ed arbitraria, e con violazione delle regole e dei criteri dell'Avviso Pubblico in relazione all'attribuzione necessaria di un giudizio sintetico, era stata ben esplicitata dalla ricorrente la quale aveva evidenziato l'impossibilità di ricostruire *aliunde* l'*iter* valutativo dell'amministrazione, con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati in primo luogo per violazione delle norme di legge e del bando, oltre che dell'onere di motivazione che era soddisfatto solo ed esclusivamente dal giudizio sintetico dei membri della Commissione (non sufficiente la mera espressione numerico, nelle materie soggette al sindacato valutativo e discrezionale).

Nell'ambito della fase cautelare questo Consiglio di Stato, ravvisandone i presupposti, aveva ritenuto la doglianza meritevole di un approfondito esame in sede di merito, esame che è da considerarsi del tutto omesso.

Il TAR Calabria, infatti, pur avendo avuto comunicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato (la quale invitava il giudice del merito ad un approfondimento del tema), perpetuando nell'omissione già emersa in sede cautelare (nella quale il Tribunale Amministrativo non si era avveduto, ad un esame del *fumus boni iuris* cautelare della specifica doglianza) che aveva reso necessaria l'impugnazione *ex art. 62 c.p.a.*, non ha preso alcuna posizione sulla doglianza specifica (riassunta nell'ambito del motivo di impugnazione), che infatti nemmeno viene indicata nell'elencazione dei motivi di doglianza di cui alle premesse di fatto della sentenza impugnata.

L'omissione, sul punto, del Tribunale Amministrativo regionale rende la pronuncia resa viziata da omesso esame e motivazione sullo specifico punto di censura; ed infatti a fronte di un chiaro motivo di ricorso (violazione di legge e di bando, per omessa motivazione sintetica dei componenti della commissione) è evidente che nel giudizio di primo grado (anche nella fase di merito) il Tribunale Regionale non abbia svolto alcun compiuto esame, nonostante l'espresso invito ad un approfondimento espresso dal Consiglio di Stato nell'ordinanza del 2182/2018. Non vi è dubbio che il potere delle Commissioni di attribuire il punteggio costituisca espressione della potestà tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, tuttavia ciò che il primo giudice non ha correttamente valutato è che **tale potere è stato esercitato in assenza assoluta di alcuna motivazione ed in difetto dell'osservanza dei principi informativi del bando**, e con modalità non sorrette da alcuna ragionevolezza; ed invero come osservato nel ricorso introduttivo dall'esame della scheda di valutazione non emerge alcuna motivazione

sintetica rispetto al giudizio di valore espresso in via numerica, e peraltro alcun componente della commissione ha espresso un voto divergente dagli altri (segno che, nonostante la discrezionalità tecnica in capo a ciascun componente l'organo, non vi sia stata alcuna valutazione individuale da parte dei componenti, con violazione della formazione collegiale del voto complessivo).

Sul punto si è evidenziato come alcun argomento sia stato assunto dall'Amministrazione resistente a discolpa dell'evidente omissione operata dai Commissari; infatti l'art. 11 dell'avviso pubblico, indicante i "criteri di selezione" disponeva che *"al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione, ogni membro dovrà esprimere (ove il punteggio non sia rilevabile in maniera oggettiva) e per ognuno degli indicatori implicanti una mera valutazione discrezionale, un giudizio sintetico scelto tra quelli innanzi indicati, cui corrisponde un coefficiente matematico espresso in termini di frazione"*.

La norma procedurale dunque era chiara, e non interpretabile, prevedendo peraltro che l'attribuzione di un giudizio sintetico da parte di ciascuno dei Commissari fosse funzionale ad un'esigenza di trasparenza nell'attribuzione dei punteggi; trasparenza che invero nella valutazione della domanda della società ricorrente è del tutto mancata, e che anzi la valutazione resa dalla Commissione – in quanto non sorretta da alcun giudizio (e peraltro con voti uniformi dei componenti, non coerenti, illogicamente arrotondati ed illogici per come si dirà) – è da considerarsi sospetta di discrezionalità assoluta da parte della Commissione, oltre che viziata da evidente violazione delle norme del bando e da difetto di motivazione (come rilevato, sia pure nella sede sommaria, dal Consiglio di Stato).

Né il sindacato della Commissione poteva essere ricondotto integralmente ad ipotesi di attribuzione *"rilevabili in maniera oggettiva"*, con giudizi di mera verifica di presenza/assenza dei presupposti, trattandosi di esami sulla *"capacità di favorire innovazioni"* (valutazione da un minimo a un massimo), *"competitività"*, *"riconducibilità"*, *"qualità"* del progetto rispetto ai diversi parametri dell'intervento.

Già una superficiale analisi dei criteri (indicati dall'art. 11) evidenzia come non poteva trattarsi di punteggi rilevabili *"in maniera oggettiva"*, ovvero in termini di presenza/assenza (on/off secondo la terminologia utilizzata dalla Regione nelle proprie memorie) implicando una valutazione (graduabile) da parte dei componenti della Commissione, di natura certamente discrezionale, e che pertanto richiedeva la necessità

di un giudizio sintetico, al quale doveva trovare corrispondenza il voto numerico (e non viceversa).

In tal senso il Bando, per evidenti ragioni di trasparenza, ed al dichiarato scopo di evitare l'assoluta discrezionalità dei componenti della Commissione, aveva previsto la necessità di un giudizio, ove si sostanziano – sia pure in via sintetica – le motivazioni della Commissione, giudizio che evidentemente è qui mancato, avendo i membri della commissione semplicemente (e uniformemente) attribuito voti numerici, peraltro nemmeno coerenti, circostanza che è certamente sintomatica di una incompletezza e illegittimità della valutazione, e quantomeno con riferimento all'assenza di un giudizio (e motivazione) non esente da arbitrarietà assoluta.

In tal senso deve rilevarsi, in questa sede, la violazione da parte dei Giudici di primo grado dello specifico motivo di doglianza, pur espresso chiaramente in sede di giudizio di primo grado, e sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso l'opportunità di un approfondimento da parte dei giudici di primo grado (motivando in tal senso l'accoglimento del ricorso cautelare), poiché la dedotta illegittimità appariva, sia pure nell'ambito della valutazione della fase, non estranea ad un sindacato di illegittimità da parte del Giudice Amministrativo.

In tal senso, pertanto, si ripropone in questa sede la censura, evidenziando come alcuna giustificazione abbia reso in primo grado l'Amministrazione sul punto, chiedendosi al Consiglio di Stato, in veste di giudice dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza di voler accogliere il motivo di ricorso e dichiarare l'illegittimità, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e della disposta esclusione della Società ricorrente, ammettendo la stessa a valutazione ed ordinando l'inserimento della domanda tra quelle ammissibili e finanziabili.

2. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ARBITRARIETÀ E INCOERENZA DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA – ILLOGICITÀ DEL PUNTEGGIO RISPETTO AI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ART. 11 DELL'AVVISO PUBBLICO – INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE.

Superato il dogma dell'insindacabilità delle valutazioni discrezionali della P.A. va osservato che, differentemente da quanto premesso dal TAR Calabria nella propria scarna motivazione a seguito degli interventi giurisprudenziali recenti, la natura tecnico-discrezionale dell'attività valutativa non impedisce *ex se* il sindacato giurisdizionale sull'esercizio della stessa, giacché rientra pertanto nei poteri dell'Autorità Giurisdizionale non solo verificare che l'esercizio del potere di verifica ed esame delle domande sia stato

esercitato in modo conforme alla norma che lo attribuisce (nel caso l'art. 11 della *lex specialis* e l'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998), ma anche di stabilire se *“la valutazione complessa operata nell'esercizio del potere debba essere ritenuta conforme sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione della norma posta a tutela della conformità a parametri tecnici, che nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro costituzionalizzato”* (v. Cons Stato n. 1274/2010). Sicché il principio che si è affermato, in tema di accesso alle agevolazioni in forza di valutazioni discrezionali, è che sia pure nelle materie e discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sussistono e devono trovare applicazione regole e principi che, per quanto elastiche ed opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità ed un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica Amministrazione, al pari ed anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere. La giurisprudenza ha altresì rilevato come i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni di gara siano suscettibili di scrutinio nei limiti della illegittimità e della manifesta illogicità. Nello specifico, le valutazioni tecniche delle Commissioni di gara sono sindacabili dal g.a. *“non mediante una sostituzione dei giudizi, ma soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione”* (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015 n. 2098; id., Sez. III, 2 aprile 2015 n. 1741), *sicchè rientra nei compiti del Giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza* (C.S. III 3 dicembre 2016 n. 5232).

Con il ricorso introduttivo, nel merito ed in primo grado, sono state evidenziate diverse illogicità rispetto ai criteri di valutazione, emergendo dalla scheda di valutazione estratta dalla Società Pikkio S.a.s. numerose incongruenze proprio nell'esercizio del potere di valutazione da parte dell'Amministrazione, avendo la Commissione provveduto all'attribuzione di giudizi di valore numerico **a)** non rispettando i coefficienti di giudizio del bando; **b)** attraverso giudizi di valore tra di loro non intrinsecamente coerenti ed irragionevoli; **c)** dando luogo ad una manifesta illogicità della valutazione nel suo complesso ed alla lesione del legittimo interesse della Società Pikkio ad accedere ai finanziamenti stanziati per il progetto; per ciascuno degli indicatori la Società ricorrente ha mosso una specifica critica con riferimento al travisamento dei criteri, ed all'irragionevolezza dell'assegnazione, tenendo sempre in considerazione la circostanza

che nessuna attribuzione di punteggio (valutazione sempre discrezionale) è stato accompagnato da un giudizio sintetico, e dell'anomalia dell'uniforme punteggio di tutti i commissari (sulla quale grava il sospetto di violazione della collegialità nella valutazione).

Nella sua pronuncia il TAR Calabria si è limitato ad osservare che *“la critica ai punteggi assegnati dalla Commissione in relazione agli indicatori B1, B2.a, C1 e C2 [...] è censura non sostenibile innanzi al GA”*, mentre con riferimento agli altri indicatori A ed A2 (per i quali la Commissione ha dato luogo ad una attribuzione del tutto illogica e contraddittoria, valutando insufficiente la capacità innovativa sotto un profilo ed ottimale sotto l'altro), il TAR deduce – con motivazione da considerarsi insufficiente – che *“la diversità di contenuto dell'apprezzamento (per come ancor più riscontrabile dal diverso contenuto della valutazione secondo il dettaglio della tabella riportata nell'art. 11 dell'avviso) ben consente un diverso ed anche opposto giudizio sul progetto”*.

■ Sul punto la ricorrente aveva evidenziato come gli indicatori A1.a e A1.b, per i quali la Commissione aveva assegnato valutazioni diverse rispettivamente 1,25 (*max* 5) in ordine al primo sottocriterio e 18 punti (*max* 20) in ordine al secondo sottocriterio, indicatori che facevano in ogni caso riferimento entrambi alla capacità innovativa del progetto per la competitività del proponente, e dunque non una *“diversità di contenuto”*.

L'incoerenza ed illogicità dell'attribuzione del punteggio, come denunciata dalla ricorrente, consisteva nella circostanza che la Commissione aveva valutato *“insufficiente”* (coefficiente $\frac{1}{4}$ su 5=1,25) il contenuto del progetto per l'introduzione e/o miglioramento dei processi produttivi, mentre ha valutato come ottimale lo stesso (sia pure attribuendo un punteggio non coerente con i coefficienti normativi) in relazione all'indicatore A.1b in ordine alla medesima capacità del proponente di accrescere la competitività; in altre parole ai fini del criterio dell'innovazione e competitività (A) il progetto è stato valutato in maniera del tutto distorta.

Al riguardo si era rappresentato al Tribunale Amministrativo come nella descrizione generale del progetto si era evidenziato l'obiettivo di migliorare significativamente l'attuale processo produttivo dell'attività della Società ricorrente, introducendo innovativi sistemi tecnologici attraverso un accordo di *partnership* con un'azienda alberghiera operante nella provincia di Vibo Valentia, a sostegno della validità dell'iniziativa e della capacità della stessa di ampliare significativamente il bacino di utenza e i potenziali clienti del soggetto proponente. Né l'incoerenza nell'attribuzione trovava giustificazione nelle ragioni espresse dalla Regione (che al riguardo ha fatto riferimento nella propria

costituzione ad un'ordinaria ristrutturazione dell'attività, non in grado di dar luogo a livelli di innovatività ritenuti congrui dalla Commissione).

Preme evidenziare al riguardo che la Regione, nella propria memoria (pagina 15) **evidenzia che il criterio A1.a è tutt'altro che automatico**, e che pertanto implica una valutazione discrezionale *“in ordine alla capacità del progetto di favorire il livello di innovatività e di competitività”*, valutazione che dunque ai sensi dell'art. 11 avrebbe imposto agli stessi di esprimere un giudizio sintetico.

In ogni caso non può ritenersi accoglibile sostenuta dalla Regione dell'automatismo del criterio A.1b, circostanza in forza del quale, ed in applicazione dei coefficienti previsti si sarebbe dovuto attribuire il punteggio di 20 (e non di 18, del tutto incoerente e illegittimo), con attribuzione di +2 sul punteggio finale, laddove è evidente che la decurtazione del punteggio è frutto di una scelta arbitraria dei commissari.

Infatti, il progetto prevedeva tutti e tre i presupposti indicati dal sotto indicatore (assunzione nuovo personale, incremento della quota di mercato, e *partnership*).

Sul punto non può che dedursi come il TAR abbia omesso un effettivo esame della doglianza, limitandosi (con una motivazione insufficiente) ad osservare che siccome esistevano due diversi apprezzamenti non vi sarebbe stata alcuna illogicità nel prevedere attribuzioni diametralmente opposte. Invece si è dimostrato come le due attribuzioni, oltre che illogiche sotto il profilo della valutazione dell'innovatività del progetto, sono stati attribuiti in maniera del tutto incoerente e che con riferimento al primo A.1a lo stesso è del tutto arbitrario, mentre il secondo A.1b lo stesso è stato attribuito in violazione di ogni sottocriterio con una ingiustificata decurtazione.

Su quest'ultimo punto il Tribunale Amministrativo Regionale ha dedotto, nell'ultima parte della sentenza, che *“per taluni indicatori come quello sub A1.b e quello C1, nel bando sono diversamente e specificatamente determinati i punteggi attribuibili”*.

Tale affermazione, evidentemente acquisita per effetto delle difese assunte dalla Regione, è **palesamente erronea non prevedendo infatti le disposizioni attuative del bando alcun criterio specifico di attribuzione per gli indicatori A1.b e C1, né all'art. 11, né negli altri articoli delle disposizioni.**

Se poi la Commissione avesse avuto, con riferimento all'indicatore A1.b delle linee guida interne nell'attribuzione del punteggio, le stesse non risultano essere né parte del Bando né forniscono spiegazione alcuna dell'attribuzione di punti 18 su 20, anche in considerazione della compresenza di tutti gli elementi propri dell'indicatore.

■ In riferimento all'indicatore **A2** (riconducibilità dell'operazione alle aree di innovazione della S3), la ricorrente ha evidenziato i vizi (di violazione di bando e di illogicità) dell'attribuzione del punteggio della Commissione di punti 10 (in assenza di un giudizio sintetico), nonostante il marcato grado di riconducibilità all'area di innovazione S3, avendo la ricorrente presentato un progetto teso ad incrementare l'attrattiva e quindi pienamente riconducibile all'area di innovazione; il TAR Calabria ha liquidato la circostanza deducendo l'insindacabilità innanzi al GA della questione ed al riguardo si richiama quanto già dedotto con il primo motivo di appello in ordine all'omesso esame dello specifico motivo di doglianza (violazione di bando per omesso giudizio sintetico), rilevando in questa sede invece lo specifico vizio di insufficienza della motivazione.

■ In riferimento all'indicatore **B1** (sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento) non si comprendono le ragioni – in assenza del giudizio della commissione – per le quali la domanda di agevolazione è stata valutata in misura del punteggio di 5 su un massimo di 10. In merito alla sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, nella domanda di agevolazione, erano stati ben evidenziati gli effetti che produrrà l'investimento sui risultati economici aziendali. In particolare, da una attenta analisi dei bilanci previsionali facenti parte della domanda si evinceva (circostanza rappresentata al Giudice Amministrativo) che le fonti di copertura sono rappresentate dal contributo in conto capitale (nella misura del 60%) pari ad € 30.218,00 e per la restante parte a copertura totale del piano finanziario, pari ad euro 41.802,45 saranno apportati direttamente dai soci.

E' poiché risultava evidente che le fonti di copertura rappresentate coprivano i fabbisogni finanziari e garantivano il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'azienda, non poteva considerarsi né coerente, né trasparente (in assenza di un giudizio dei Commissari), né giustificato il punteggio "medio" attribuito, lo si ricorda in assenza di qualsivoglia spiegazione sintetica dei componenti della Commissione.

Sul punto l'espressione del TAR secondo cui la doglianza era semplicemente volta "*a sostituire al giudizio di discrezionalità tecnica espresso dalla Commissione*" non coglie nel segno della avanzata censura, avendo di contro la ricorrente indicato tanto la censura di assenza di giudizio (in ordine cui si sostanzia l'omesso esame da parte dei giudici di primo grado) tanto espressamente l'illogicità della valutazione, che anche sotto tale aspetto appare del tutto discrezionale se non arbitraria.

■ Tanto vale anche con riferimento agli indicatori **B2.a** (Capacità economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti) e **B2.b**, laddove la Commissione di

valutazione ha assegnato genericamente punteggi di 5 su un massimo 10, in assenza di qualsivoglia ragione espressa anche in forma sintetica e ciò nonostante l'Azienda avesse evidenziato di disporre già di una struttura organizzativa, con previsione al proprio interno di risorse specializzate e qualificate e con impegno ad un'ulteriore assunzione di addetto ULa.

■ In riferimento agli indicatori **C1** e **C2** (*Qualità intrinseca della proposta e capacità di intercettare soluzioni tecnologiche, accrescere la sicurezza energetica e la sostenibilità energetica*), criteri per loro stessa natura estremamente discrezionali, soggettivi e valutativi, la Commissione rispettivamente 5 su massimo di 15 e 2,50 punti su massimo di 10, su presupposti del tutto sconosciuti in termini di valutazione, in assenza totale di un giudizio sintetico dei componenti, e ciò nonostante il progetto presentato, nel suo complesso, rispondesse ai criteri di qualità tecnica e completezza previsti dalla domanda ed inoltre è da considerarsi “*eco-sostenibile*”, secondo quanto richiesto dai criteri di valutazione alla lettera C.

Sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale ha dedotto che, per l'indicatore C1 “*sussisterebbero regole specifiche di attribuzione*”, date dalla sommatoria dei tre sottocriteri, ma la Commissione in ogni caso non ha esplicitato quale (o quali) sottocriteri sono stati ritenuti mancanti tra gli indicatori presenti nella griglia di valutazione del criterio. Tali criteri di sommatoria, peraltro, non risultano né palesi, né previsti dall'art. 11 del Bando (che infatti imponeva a ciascun membro di operare un giudizio sintetico!) e nemmeno intrinsecamente coerenti. Si evidenzia, anche in questa sede, che i criteri dedotti non sono (né possono) essere “oggettivizzati” da parte dell'Amministrazione, concretandosi in valutazioni di apprezzamento, che per tale motivo doveva necessariamente essere assistita da un giudizio di valore.

Anche con riferimento al criterio C1 deve evidenziarsi che l'attribuzione del punteggio di 5 su un massimo di 15 è stata eseguita in misura del tutto arbitraria, non rispondendo dunque ad alcuno dei coefficienti di giudizio previsti dall'avviso (si ricorda che ai sensi dell'art. 11, a ciascun giudizio si attribuiva un punteggio variabile tra un coefficiente 0/4 e un coefficiente 4/4), laddove sul punteggio massimo di 15 la commissione avrebbe potuto attribuire o il punteggio di 7,5 o 3,75 ma non il punteggi o di 5 che non risponde ad alcun coefficiente.

Va da sé che sono stati esclusi ulteriori 2,5 punti, che sommati ai due punti illegittimamente non attribuiti in relazione al criterio di valutazione A1.b, avrebbero

dovuto dar luogo ad almeno +4,5 punti sul totale con attribuzione finale del punteggio di 61,25 sufficiente per essere ammessi alla graduatoria delle domande finanziabili.

Se dunque la ricorrente ha evidenziato, nel giudizio celebrato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, le molte incongruenze nella valutazione della Commissione - la quale ha dunque valutato sommariamente ed in maniera diametralmente opposta gli elementi di cui al progetto a seconda dei vari indicatori - del tutto irragionevole è poi la spiegazione di ciò fornita dall'Amministrazione resistente la quale ha dedotto dei confusi (e non chiari) meccanismi di attribuzione automatica che mal si conciliano sia con l'analisi che con lo spirito della valutazione; ed invero se per apprezzamenti di valore (quali valutazioni di capacità, riconducibilità, sostenibilità) fosse stato sufficiente un meccanismo automatico di attribuzione non si comprende per quale motivo la norma di cui all'art. 11 abbia attribuito ai Commissari (in composizione collegiale) di dare dei "giudizi" di valore, attraverso sintetiche motivazioni, laddove ben avrebbe potuto percepire il meccanismo automatico di attribuzione.

Sicché la pretesa "oggettivizzante" dell'Amministrazione, che in tale giustificazione ha voluto rappresentare l'assoluto automatismo e trasparenza della procedura (con assenza di responsabilità dei Commissari), risulta del tutto astratta, ed in ogni caso estranea sia allo spirito del Bando (che invece impegnava i commissari in giudizi di valore concreti e motivati), sia palesemente erronea, dovendosi invece concludere per l'assoluta superficialità con il quale è stata valutata la proposta della Pikkio S.a.s., in presenza di molteplici fattori (voti unanimi, assenza di giudizi, disparità di valutazioni per analoghi criteri).

Conclusione di tale analisi è che certamente, nel concreto esercizio della propria potestà tecnico discrezionale, l'Amministrazione abbia dato luogo ad una applicazione palesemente incoerente ed illogica, tanto nei singoli processi valutativi (come la pretesa di valutare in senso "on/off" elementi di giudizio quale la possibilità di incrementare quote di mercato, ovvero la possibilità di partnership produttive o commerciali) quanto nei risultati (si richiama l'esempio degli indicatori A1.a e A1.b).

Tale aspetto, il cui concreto esame alla luce del principio generale di buon andamento dell'Amministrazione, coerenza e ragionevolezza delle sue determinazioni, è pur sempre rimesso alla valutazione di merito del Giudice Amministrativo è stato omesso dal TAR Calabria nell'impugnata sentenza che sul punto si è limitata ad osservare come "*la valutazione numerica conferita al progetto dall'impresa ricorrente per tali aspetti progettuali risulta pienamente corrispondente alle indicazioni dell'avviso e, dunque, non*

censurabile”, affermazione questa resa dai giudice in misura forse troppo approssimativa, e sulla sola scorta della natura tecnico-discrezionale dell’esercizio del potere valutativo, circostanza – come detto – non ostativa all’esame del Giudice circa la ragionevolezza, logicità e coerenza dei provvedimenti.

Circa poi l’effettiva incidenza delle illegittimità dedotte nell’ambito di quello che è l’interesse della Società ad accedere al finanziamento, si è rappresentato (ai fini della c.d. “prova di resistenza”) che laddove l’Amministrazione avesse operato in forza dei coefficienti di valutazione, come previsti dall’art. 11, e sulla base delle presumibili valutazioni attribuzioni del corretto coefficiente (e quindi di una frazione del punteggio massimo) avrebbe dato luogo alla seguente scheda di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
A1.a	5	“non sufficiente” 1/4	1,25
A1.b	20	“ottimo” 4/4	20
A2	20	“sufficiente” 2/4	10
B1	10	“sufficiente” 2/4	5
B2.a	10	“sufficiente” 2/4	5
B2.b	10	“ottimo” 4/4	10
C1	15	“sufficiente” 2/4	7,5
C2	10	“non sufficiente” 1/4	2,5
Totale			61,25

Dal mero esame della tabella emerge con chiarezza il vizio di eccesso di potere denunciato, giacchè laddove la Commissione si fosse limitata ad attribuire il punteggio in forse dei coefficienti di valutazione indicati nell’avviso la stessa avrebbe attribuito un punteggio di +4,50 rispetto a quello indicato nella scheda di valutazione, attribuendo alla Società il punteggio complessivo di 61,25, sufficiente ad ammettere la domanda tra quelle finanziabili.

..*.*.*

Le evidenti omissioni compiute dal Tribunale Amministrativo Regionale, in specie con riferimento all’analisi e approfondimento della questione, sollevata con ricorso principale, dell’assenza di un giudizio sintetico nella valutazione del progetto dell’appellante, che questo Consiglio di Stato aveva rilevato nella sua ordinanza n. 2182/2018 in sede cautelare, questione che è stata del tutto omessa da parte dei giudici di primo grado (i quali nemmeno hanno fatto riferimento alla doglianza nell’esposizione di cui alla sentenza n. 310/2019 qui impugnata), oltre che gli ulteriori profili di insufficienza

della pronuncia costituiscono profili di illegittimità (violazione tra il chiesto e il pronunciato, omessa e carente motivazione, illogicità della motivazione) che devono condurre ad una riforma della sentenza impugnata ad opera di questo Consiglio di Stato. Poiché la riforma richiesta della sentenza non rientrerebbe tra le ipotesi in cui all'art. 105 c.p.a. è possibile il rinvio al primo giudice, e poiché il TAR Calabria nel preambolo della pronuncia ha rilevato che *“la procedura di finanziamento cui la ricorrente ha partecipato è della tipologia a sportello valutativo”* e che a parere del TAR vi è *“la possibile influenza dell'ammissione della domanda dell'impresa su quelle che hanno presentato istanza successivamente”*, qualificando queste ultime come controinteressate, escludendo tuttavia l'ipotesi di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.a., si chiede – in sede di appello – di voler accogliere la seguente istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami al fine di estendere ai controinteressati individuati dal TAR il contenuto della presente impugnazione ai fini dell'integrazione, nel merito, del contraddittorio ed in vista di una decisione in merito.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Richiamando quanto dedotto dal TAR Calabria si evidenzia come anche la presente impugnazione potrebbe coinvolgere le Società controinteressate, quantomeno con riferimento a quelle che hanno presentato istanza successivamente (dal n. progressivo 78) dichiarate ammissibili nell'elenco allegato ai decreti dirigenziali nn. 2506 e 2507 del 16.10.2017 *“di approvazione esiti delle domande ammissibili con priorità da 51 a 100”* (già Allegato n. 4 del ricorso introduttivo) che per l'elevato numero di destinatari, e per le difficoltà nell'individuazione delle controinteressate sostanziali (alla luce dei possibili ricorsi delle altre società non ammesse integralmente al finanziamento richiesto) determina l'impossibilità di individuare i soggetti che possono effettivamente subire, all'esito di una nuova valutazione di merito, un effettivo pregiudizio dall'eventuale ammissione integrale della domanda della appellante.

Alla luce di tale aspetto si fa istanza –per la notifica del presente appello – di essere autorizzati alla notifica a mezzo pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.*, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria.

..*.*.*.*.*

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, la Società Pikkio Group S.a.s., *ut supra* rappresentata e difesa, impugna innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n.

310/2019 del 18.02.2019, non notificata, del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria e pertanto

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento il presente ricorso in appello di riformare l'appellata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro n. **310/2019** (Reg. Prov. Collegiali) emessa nel giudizio R.G. **27/2018** (Reg. Ric.), resa nel giudizio all'esito dell'udienza pubblica ed accertata la sussistenza dei presupposti, fissata l'udienza di discussione, così disporre:

in via processuale

autorizzare la notificazione per pubblici proclami, *ex art.* 41, comma 4, c.p.a., del presente appello secondo le modalità indicate nell'istanza allegata.

Nel merito

In riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento dell'appello, accogliere la domanda della Società Pikkio Group S.a.s.

- Disporre l'annullamento del provvedimento implicito di esclusione della Società Pikkio Group S.a.s. avvenuto mediante inserimento della domanda n. prot. 77 del 28.02.2017 nell'*elenco delle domande non ammesse*, per i motivi dedotti nel presente ricorso.
- Disporre l'annullamento, per quanto di interesse, dei provvedimenti decreto dirigenziale n. 2506 del 16.10.2017 pubblicato al n. 11564 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria in data 19.10.2017 (approvazione domande ammissibili) e n. 2507 del 16.10.2017 pubblicato al n. 11565 del Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria in data 19.10.2017 (esiti valutazione delle domande inammissibili), esclusivamente nella parte in cui sono approvati, senza riserve, gli esiti dell'attività svolta dalla Commissione di Valutazione del Bando Impianti e Macchinari e l'elenco delle domande ammissibili valutate (D.D. 2506/2017) e delle domande inammissibili (D.D. 2507/2017), ordinando all'Organo Amministrativo una rielaborazione degli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili, considerando che laddove la domanda della ricorrente venga valutata secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 11 con punteggio minimo pari 61,25/100 la domanda della Società Pikkio S.a.s. ha diritto ad essere ammessa e finanziabile.

In ogni caso

Riformare l'ordinanza cautelare appellata relativamente al capo delle spese e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, del doppio grado cautelare.

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti come da indice:

1. Sentenza n. 310/2019 del 18.02.2019 TAR Calabria - Catanzaro
2. Ordinanza n. 2951/2018 del 17.05.2018 Consiglio di Stato
3. Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro del 18.12.2017

Riproduzione del fascicolo PAT del giudizio R.G. n. 23/2018 contenente:

- 1) Mandato alle liti della Società PIKKIO GROUP S.a.s.
- 2) Decreto dirigenziale n. 2506 del 16.10.2017 pubblicato al n. 11564 il 19.10.2017
- 3) Decreto dirigenziale n. 2507 del 16.10.2017 pubblicato al n. 11565 il 19.10.2017
- 4) Elenco delle domande ammesse nn. 51-98 (finanziabili e non finanziabili) allegato n. 1 del decreto 2506 del 16.10.2017
- 5) Avviso pubblico POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 pubblicato sul BURC della Regione Calabria – Asse III – Azione 3.1.1. Ottobre 2016
- 6) Domanda di partecipazione integrale della Società Pikkio S.a.s.
- 7) Istanza di accesso agli atti della procedura di valutazione del 06.11.2017
- 8) Scheda di valutazione della domanda del 28.02.2017

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è fisso di € 975,00

Roma, 29.04.2019

Avv. Paolo Canonaco